



**9ª Commissione permanente**  
**Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare**

**Schema di decreto legislativo recante**  
**semplificazione dei controlli sulle attività**  
**economiche**  
**AG 150**

**Senato della Repubblica**

**Roma, 14 maggio 2024**

Confapi ringrazia per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui può esprimere le proprie valutazioni in merito allo Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Da tempo sosteniamo che la semplificazione normativa e burocratica è una riforma fondamentale, non più differibile, se si vuole mettere il sistema industriale, e in particolare le piccole e medie industrie, nelle migliori condizioni per fare impresa e consentire al nostro Paese di divenire maggiormente attrattivo e competitivo.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come abbiamo più volte evidenziato, è un'opportunità unica e irripetibile per modernizzare e ottimizzare quelle procedure e adempimenti in grado di creare una macchina pubblica innovativa, riducendo i tempi e i costi dei procedimenti amministrativi ma garantendo al tempo stesso servizi di qualità per cittadini e imprese. Proprio per questo bisogna sfruttare le risorse a disposizione per ridurre i tempi per la gestione delle procedure quale presupposto essenziale per maggiormente liberalizzare e semplificare l'attività d'impresa attraverso l'eliminazione di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio comunitario "once only" per cui l'Amministrazione chiede all'impresa una sola volta la documentazione richiesta senza duplicazioni procedurali.

Da tempo sosteniamo che occorre rivedere le procedure dei controlli prevedendo regole chiare per lo svolgimento degli stessi, basati su programmazione delle verifiche e coordinamento tra i soggetti controllori assicurando anche la partecipazione attiva delle imprese interessate.

Sarebbe auspicabile anche introdurre delle premialità per le imprese che risultino in regola agli esiti dei controlli valorizzando anche le misure

organizzative e procedurali adottate dalle imprese stesse per prevenire comportamenti illeciti.

Il decreto legislativo oggetto della presente audizione costituisce un primo intervento in materia di semplificazione dei controlli alle attività economiche improntati su una serie di misure correttive che privilegiano il principio collaborativo anziché la vessatorietà dei controlli utilizzando anche strumenti meno invasivi quali i controlli a distanza e la verifica della storicità delle operazioni già effettuate.

Il decreto legislativo ha l'obiettivo condivisibile di introdurre principi e strumenti comuni di controllo sulle imprese che siano validi per tutte le amministrazioni a ciò deputate fornendo uno standard minimo a cui le suddette amministrazioni devono adeguarsi.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, in riferimento alla previsione dell'articolo 2 di istituire uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, ne condividiamo la *ratio* se finalizzata ad una ottimizzazione di quelli che devono essere gli adempimenti amministrativi necessari. In ogni caso, sarebbe opportuno un confronto sullo schema standardizzato con le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese al fine di condividere il percorso di semplificazione. Auspichiamo che vi sia la massima collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e che i tempi di emanazione dei vari decreti attuativi siano conformi ai 120 giorni ipotizzati o che comunque rientrino nella durata di 12 mesi come già rilevato nel parere richiesto al Consiglio di Stato.

Va nella giusta direzione anche la ricognizione straordinaria dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. A tale riguardo, sarebbe opportuno prevedere, all'esito del triennio, un tavolo di confronto delle associazioni datoriali che sono competenti a fornire dei contributi sull'efficacia del regime di controlli introdotto verificandone quindi la validità di impatto e proponendo delle ipotesi migliorative che siano rispettose del principio di proporzionalità e, quindi, più confacenti alle dimensioni e tipologie delle imprese controllate. A tale proposito Confapi ritiene che, al fine di garantire al meglio le diverse attività di semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle attività economiche, sia utile un dialogo costante e strutturato del Dipartimento per la funzione pubblica con le Organizzazioni datoriali che consenta di monitorare l'impatto della semplificazione sui controlli e, nel caso, di apportare le modifiche ritenute opportune.

Relativamente all'articolo 3 sull'introduzione di un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso", viene previsto un rilascio di un certificato sulla base di norme tecniche definite dall'UNI su determinati ambiti di intervento da adottarsi con apposito decreto regolamentare del Mimit. Riteniamo opportuno che una tale procedura venga definita in maniera semplificata, scongiurando talune perplessità che ha sollevato in merito il Consiglio di Stato circa il rischio che vi sia una parziale e segmentata privatizzazioni dei controlli.

Come sistema delle piccole e medie imprese industriali siamo favorevoli ad una certificazione di qualità che costituisca uno strumento in grado di valorizzare le

attività produttive soprattutto in termini di sostenibilità e di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Va altresì tenuta in adeguata considerazione l'applicazione del principio di proporzionalità tra costo e controlli effettuati evitando il rischio che vi sia un aggravio sia burocratico che in termini economici a carico delle imprese.

L'articolo 4, se attuato correttamente, costituirebbe un enorme passo in avanti sulla strada della semplificazione effettiva delle procedure burocratiche e dei controlli. Abbiamo sempre ritenuto essenziale, per venire incontro alle esigenze delle imprese che rappresentiamo, che le pubbliche amministrazioni utilizzino tutti gli strumenti in loro possesso per dialogare tra di loro senza chiedere dati e informazioni duplicate e ripetitive. Occorre sfruttare appieno le nuove tecnologie informatiche e digitali, mettendo a pieno regime il sistema di interoperabilità di dati e informazioni resi dalla Piattaforma digitale nazionale dati PDND.

Con riferimento all'articolo 5, va nella giusta direzione la previsione di una serie di misure che agevolino, in applicazione del principio partecipativo, le attività di controllo con l'introduzione di apposite linee guida o FAQ utili all'impresa per comprendere i vari passaggi dell'attività di controllo. Parimenti è condivisibile il riferimento espresso ai principi della fiducia, efficacia, trasparenza e proporzionalità che devono ispirare l'azione dei controlli a fronte anche di una programmazione degli accessi ispettivi in intervalli correlati alla gravità del rischio.

Sulle violazioni sanabili e i casi di non punibilità di cui all'articolo 6, riteniamo che sia importante la precisazione contenuta nel comma 5 che esclude esplicitamente la responsabilità del soggetto controllato qualora le violazioni siano state commesse da errore sul fatto non determinato da colpa.

In merito all'articolo 7 circa l'introduzione di meccanismi di dialogo e collaborazione, la previsione che coinvolge le associazioni di categoria nell'interpretazione corretta della normativa dei controlli non può che trovare il nostro favore; riterremo che un tale coinvolgimento dovrebbe essere esteso non solo alla fase interpretativa ma anche alla fase attuativa delle disposizioni che spesso su questo o quel territorio specifico possono essere applicate diversamente creando delle disparità di trattamento. Anche la norma che introduce una formazione specifica del personale preposto ai controlli è condizione indispensabile per determinare una uniformità generalizzata nell'applicazione dei vari provvedimenti.

Evidenziamo, infine, che vada senz'altro attuato il disposto dell'articolo 9, letto anche di concerto con il precedente articolo 4 potenziando l'utilizzo di strumentazioni informatiche in grado di automatizzare i processi e creare procedure di sicurezza oggettive e interoperabili, garantendone la tracciabilità e al tempo stesso la conoscibilità da parte dei soggetti controllati.

La chiarezza e la semplificazione delle procedure oltre a rendere trasparenti i controlli consente una maggiore collaborazione e interazione dei soggetti coinvolti nell'interesse principale di effettuare tutti gli adempimenti dovuti senza oberare di oneri burocratici e formali le imprese.